

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INFORMAZIONE IN MERITO A "MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE ED IN ALLATTAMENTO" D.L.vo 645/96 e D.L.vo 151/01 e D.L.vo 81/08 e s.m.i.

Il D.L.vo 645/96 e D.L.vo 151/01 stabilisce che il Datore di Lavoro debba provvedere a redigere la **Valutazione dei rischi per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento**, consistente nel definire i rischi e le relative misure per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici.

Si riporta di seguito una tabella sintetica nella quale sono indicati i rischi prevalenti per le lavoratrici operanti presso la Pubblica Istruzione.

MANSIONE	RISCHIO	AZIONE
COLLABORATRICE SCOLASTICA	Postura	Alternanza di postura eretta e seduta secondo le necessità della lavoratrice
	Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento di carichi pesanti come secchi d'acqua, ecc.)	Limitare la movimentazione di carichi e farsi aiutare durante il sollevamento.
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	Postura	Alternanza di postura eretta e seduta secondo le necessità della lavoratrice
	Movimentazione manuale dei carichi (movimentazione di faldoni o pratiche voluminose)	Limitare la movimentazione di carichi e farsi aiutare durante il sollevamento.
DOCENTE	Postura	Alternanza di postura eretta e seduta secondo le necessità della lavoratrice
	Movimentazione manuale dei carichi (alunni scuola infanzia, ecc.)	Limitare la movimentazione di carichi/alunni e farsi aiutare durante il sollevamento.
	Sforzi e attività fisica e motoria	Limitare gli spostamenti a piedi e l'attività motoria (insegnanti educazione fisica).

Il **D.L.vo n. 151 del 26/03/2001** prescrive misure per il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, **che hanno informato il Datore di Lavoro del proprio stato**.

Con la presente si informa la lavoratrice che **deve dare immediata comunicazione** al Datore di Lavoro delle condizioni sopra specificate, **non appena accertate**.

A seguito di tale informazione, il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la salute e sicurezza della lavoratrice interessata, in particolare quelli derivanti da esposizione alle situazioni pericolose (*art. 11 del D.L.vo 151/01*) per adottare le misure necessarie ad eliminarli, modificando, ove necessario, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (*art. 7, 12 del D.L.vo 151/01*). **Conseguentemente**, qualora necessario, per la tutela della sua salute e sicurezza, le saranno comunicate le limitazioni o modifiche all'attività lavorativa svolta.

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto **bambini in adozione o in affidamento**, fino al compimento di sette mesi di età (*art. 6 del D.L.vo 151/01*).